

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E I CENTRI DI
ASSISTENZA
FISCALE (C.A.F) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI
CITTADINI NELLA COMPILAZIONE ED INVIO DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA(E.R.P.)**

L'anno 2021 _____ addì ____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Firenze, con sede in _____, C.F. e P. IVA _____ in seguito denominato "Comune" – per il quale interviene _____, nella qualità di nominata con Decreto Sindacale n. _____ del _____

E

CAF _____, p.iva _____ iscrizione all'albo con il n° il con sede in
– CAP – Via n....., in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla
società con esso convenzionata, nella persona di
.....

Premessa

Visto l'Avviso pubblico di Manifestazione di interesse per il convenzionamento con i CAF del territorio e lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e i C.A.F. aderenti alla manifestazione di interesse, approvati con D.D. n. ____ del _____;

Preso atto che INPS ha affidato in convenzione ai Centri di Assistenza Fiscale la raccolta e l'invio tramite la trasmissione telematica dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della conseguente attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) così come ridefinito dal D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii;

Dato atto che il Comune di Firenze, in base alla vigente normativa, è competente ad erogare prestazioni sociali agevolate nei confronti di cittadini residenti che attestano il possesso di un determinato valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

Dato atto che il Comune di Firenze, al fine di assicurare alla cittadinanza un'adeguata assistenza per la corretta compilazione delle domande di accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ritiene opportuno avvalersi in via sperimentale dei C.A.F., quali strutture capillarmente diffuse sul territorio e in possesso dei requisiti di idoneità necessari alla svolgimento del servizio;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Firenze e i Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati C.A.F., per la gestione del servizio di assistenza alla compilazione ed invio delle domande di partecipazione al Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (d'ora in avanti E.R.P.).
2. Il Comune si riserva la facoltà di estendere la presente convenzione ad altri servizi a domanda individuale tra quelli di propria competenza. L'introduzione di nuovi servizi/prestazioni sarà oggetto di specifiche integrazioni alla presente convenzione.

Art.2 Contenuto del servizio

1. I servizi richiesti al C.A.F. consistono in:
 - a) assistenza al soggetto dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara nell'interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace, alla compilazione e all'invio della domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) mediante apposita procedura online predisposta dal Comune di Firenze;
 - b) acquisizione di specifico mandato sottoscritto dai soggetti di cui al punto a) per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.
 - c) acquisizione di specifica delega sottoscritta dal dichiarante in favore di un soggetto terzo, anche estraneo al nucleo familiare, a richiedere al C.A.F. lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione. Alla predetta delega dovrà essere allegata copia di un

- valido documento di identità del delegante e del terzo. Nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della delega, la stessa può essere presentata priva della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del documento di identità che riporta l'annotazione dell'impossibilità alla firma;
- d) controllo dell'identità dei soggetti di cui ai punti precedenti e conservazione di fotocopia del documento di identità;
 - e) rilasciare al richiedente copia della domanda debitamente sottoscritta e la ricevuta cartacea di invio telematico della domanda generata automaticamente dal sistema al termine dell'inserimento della domanda medesima. La ricevuta viene inviata all'indirizzo mail utilizzato per l'inserimento della domanda;
 - f) conservazione della documentazione indicata ai punti precedenti, della copia di ricevuta di invio della domanda e della domanda sottoscritta;
 - g) comunicazione esito domanda al richiedente. In caso di esclusione dalla graduatoria provvisoria, il C.A.F. garantisce l'assistenza per l'inserimento delle integrazioni documentali richieste dal Comune ed indicate nella motivazione di esclusione. Il corrispettivo indicato all'art.5 è comprensivo sia dell'inserimento della domanda principale che delle eventuali integrazioni documentali a seguito di rigetto della domanda.

2. Il C.A.F. si impegna altresì:

- a) a garantire l'apertura dei propri uffici secondo orari preventivamente comunicati;
- b) a fornire al Comune all'atto della stipula della presente convenzione il nominativo del Responsabile che funge da referente per i rapporti con il Comune;
- c) ad attenersi alle scadenze e tempistiche richieste dalle normative vigenti e dall'Amministrazione Comunale;
- d) a comunicare tempestivamente agli Uffici comunali di riferimento ogni aggiornamento relativo agli indirizzi delle sedi operative, ai numeri telefonici, agli orari di apertura al pubblico, nonché ad ogni altra modalità di accesso alle sedi stesse;
- e) ad avvalersi per l'espletamento delle attività citate, di proprio personale adeguatamente formato e idoneo allo svolgimento del servizio;

- f) a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato o documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle prestazioni offerte e a garantire la perfetta tenuta e custodia della documentazione;
- g) ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati, secondo l'atto di nomina predisposto dal Comune all'atto del convenzionamento, provvedendo alla nomina degli incaricati all'adozione delle misure di sicurezza previste ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) e del DLgs 196/2003 e s.m.i.;
- h) a dare notizia al richiedente dell'esito delle domande presentate per il suo tramite;
- i) a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- j) a non richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione.

Art. 3 Procedure di supporto a carico del Comune

1. Il Comune di Firenze fornisce ai C.A.F. per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione:

- a) l'accesso al servizio web di acquisizione online delle domande per gli operatori C.A.F.;
- b) le specifiche tecniche e le modalità operative;
- c) l'eventuale modulistica;
- d) gli esiti delle domande in termini di accoglimento/reiezione con indicazione della motivazione del rigetto.

2. Il Comune si impegna inoltre a:

- a) diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione, attivando anche apposite collaborazioni mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa con i sindacati predisposti alla tutela degli interessi degli inquilini;
- b) informare la cittadinanza relativamente agli sportelli dei C.A.F. disponibili ad effettuare il servizio;
- c) prevedere specifici percorsi formativi con gli operatori del C.A.F. comprensivi di tutorial e manuali operativi;

- d) informare preventivamente i C.A.F. convenzionati circa i tempi di apertura dei Bandi Pubblici connessi con la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere le prestazioni sociali comprese nella competenza della presente Convenzione;
- e) comunicare un indirizzo mail e un numero di telefono dedicato al supporto per i C.A.F. nei periodi apertura del bando pubblico connesso con la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere le prestazioni sociali comprese nella competenza della presente Convenzione.

Art. 4 Soggetti autorizzati all'accesso

1. Per le attività oggetto della convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura soltanto i soggetti ai quali il Comune ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. I C.A.F. comunicano i codici fiscali degli operatori da abilitare all'accesso. Gli operatori accederanno attraverso le loro credenziali SPID.

Art.5 Corrispettivi

1. Il compenso che verrà riconosciuto al contraente sarà pari a € 18 IVA esclusa (22%) per ogni domanda di partecipazione al bando per assegnazione di alloggi di E.R.P. ammessa secondo i criteri definiti ai commi successivi del presente articolo. Per eventuali ulteriori attività relative a domande di ulteriori prestazioni sociali agevolate e che dovessero essere richieste dal Comune e concordate tra le parti, verranno definiti specifici compensi. Il compenso rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione.

2. A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva (entro 180 giorni dalla chiusura del Bando), non sarà riconosciuto al C.A.F. alcun compenso per le domande che verranno escluse per i seguenti motivi:

- a) Documenti allegati in modo parziale (ad es. solo la prima pagina);
- b) Allegazione di documenti diversi rispetto a quelli espressamente richiesti nel Bando;
- c) Documenti allegati riferiti a soggetti diversi rispetto al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare

3. In caso di esclusione dalla graduatoria provvisoria, il cittadino potrà presentare delle integrazioni documentali utilizzando l'apposita procedura online entro i termini previsti nel provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria. Il cittadino dovrà recarsi al medesimo C.A.F. che ha inserito la domanda di partecipazione al bando per procedere all'inserimento delle integrazioni documentali.

Art.6 Liquidazione e pagamento dei compensi

1. Il Comune si impegna a liquidare il compenso indicato solo per le pratiche lavorate dal C.A.F. che risultino ammesse in graduatoria oppure escluse per motivazioni diverse da quelle specificate all'art.5 comma 2.

Non sarà corrisposto compenso ai C.A.F. nei casi in cui le domande vengano escluse definitivamente per le motivazioni indicate all'art.5 comma 2.

2. Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, il C.A.F. potrà verificare l'esito delle domande collegandosi al medesimo link utilizzato per inserire la domanda. Il Comune comunicherà il numero di domande inserite da parte dei C.A.F. ammesse oppure escluse per motivazioni diverse dall'art.5 comma 2. A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, il Comune invierà ai C.A.F. l'elenco delle domande lavorate dai C.A.F. definitivamente riammesse a seguito di integrazioni documentali e quindi ammissibili alla liquidazione. La prestazione si intenderà comunque resa nell'annualità di presentazione della domanda principale.

3. La liquidazione del corrispettivo avverrà previa emissione di regolare fattura, sulla base del numero di pratiche correttamente trasmesse dai C.A.F. individuate al comma precedente. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55. In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: W3UPXG. Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall'Istituto ai C.A.F., in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.

3. La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà riportare l'annotazione "S" -"scissione dei pagamenti" sulla medesima. Pertanto, l'Istituto verserà direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.

4. Il pagamento del compenso avverrà entro 30 gg. dalla data ricevimento della fattura, previa acquisizione d'ufficio, presso lo sportello Unico Previdenziale, della posizione di regolarità contributiva (DURC).

5. Il C.A.F. assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i.. Il C.A.F., deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010

e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 7 Polizza assicurativa

Il C.A.F. stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nello svolgimento delle attività inerenti alle pratiche oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata dalla data di stipulazione fino al 31.12.2022. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

2. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 - Controlli e risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione qualora le modalità operative dei C.A.F. si concretino in gravi e persistenti inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate.

Il Comune può risolvere la convenzione in caso di mancata osservanza delle disposizioni in essa prescritte e dopo la trasmissione ai C.A.F. delle motivate contestazioni scritte, cui gli stessi non abbiano addotto motivate giustificazioni entro i 15 giorni, nei seguenti casi:

- mancato svolgimento dell'attività nelle sedi operative dichiarate al Comune;
- sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali da compromettere l'esercizio del diritto alle prestazioni

In caso di inadempimenti di minore entità, il Comune provvederà all'immediata contestazione scritta delle incongruenze rilevate, invitando i C.A.F. a formulare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ad adottare i provvedimenti atti a rimuovere le cause di tali inadempimenti.

Art. 10 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Per i servizi oggetto della presente Convenzione Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, designa il C.A.F. quale "Responsabile del trattamento" come da Atto di nomina.
2. Sono ammessi al trattamento oggetto della presente Convenzione esclusivamente i C.A.F. che abbiano ricevuto da parte del Comune di Firenze l'Atto di nomina suddetto e lo abbiano debitamente restituito, una volta sottoscritto per l'accettazione.
3. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare – a partire da quelle contenute nella presente Convenzione, nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina ricevuto nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi.
5. Per le attività di cui alla presente Convenzione e all'Atto di nomina il C.A.F., designato Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
6. Il trattamento dei dati dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente, seguendo le istruzioni impartite dal Comune - Titolare del trattamento -, così da garantire la tutela dei diritti degli interessati. Nell'espletamento del presente servizio, il Responsabile si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il Responsabile del Trattamento deve rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e nella normativa nazionale. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità connesse alla presente convenzioni.

Art. 11 Clausole particolari

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il C.A.F., pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri C.A.F. presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni.

Art. 12 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente convenzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Firenze.

Art. 13 Norme transitorie e rinvii

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 14 Spese

Le spese del presente atto sono a carico del Contraente che dichiara espressamente di assumerle.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del combinato disposto art. 5, comma 2, e art. 1 lett.b) della parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. In caso di registrazione, le spese relative faranno carico alla parte richiedente la registrazione medesima.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per il Comune

f.to _____

Per il C.A.F.

f.to _____